

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2898 del 23/06/2020
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola COMUNE: Valsamoggia (BO) e Loc. Montevoglio TITOLARE: Caselli Alan CODICE PRATICA N. BO03A0127/20RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2958 del 22/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio

TITOLARE: Caselli Alan

CODICE PRATICA N. BO03A0127/20RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 22/04/2020 con il n. PG/2020/59223, presentata da Caselli Alan in qualità di Legale Rappresentante della omonima ditta, C.F. CSLNA82A01A944K,

P.IVA 02206251205 con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio in via Sassuolo, 9, con cui viene richiesto **il rinnovo** della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 1,33 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 500 mc, mediante 1 pozzo esistente del diametro di 1000 mm, della profondità di 8 mt, rilasciata con determinazione regionale n. 283 del 14/01/2016 (pratica BO03A0127/20RN01).

richiamata la determinazione n. 283 del 14/01/2016 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale è stata assentita a Caselli Alan in qualità di Legale Rappresentante della omonima ditta, C.F. CSLLNA82A01A944K, P.IVA 02206251205 con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio in via Sassuolo, 9, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio ad uso irrigazione agricola con scadenza 31/12/2019. Il prelievo è ubicato nel NCT di detto Comune al Foglio 25 mappale 445 ed è assoggettato alla Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali essendo il pozzo di prelievo su "terrazzi idrologicamente connessi" con il Rio Ramato (pratica BO03A0127);

Dato atto che dall'esame della documentazione presentata risulta che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

Considerato che:

- la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001, in quanto il prelievo ricade all'interno del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio e dell'area SIC della Rete Natura 2000 denominata Abbazia di Monteveglio IT4050016;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è irriguo agricolo, calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. a) della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa;

- **la derivazione è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto del parere dell'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 25/05/2020, con protocollo n. PG/2020/75358, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n.41/2001 che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. in corrispondenza dell'impianto di sollevamento dovrà essere presente un contatore misuratore (come da prescrizione del n. 206/2015); grazie al contatore l'utilizzatore registrerà il consumo determinato dal prelievo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione

per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

2. La portata massima del prelievo dovrà essere di litri 2/s;

3. La derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;

Verificato che i quantitativi richiesti sono **inferiori** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Dato atto che il prelievo deve essere assoggettato alla Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali essendo il pozzo di prelievo su "terrazzi idrologicamente connessi" con il Rio Ramato, come stabilito nella determinazione regionale n. 283 del 14/01/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico superficiale non classificato Rio Ramato, che si immette nel corpo idrico "Torrente Samoggia - sezione Imm. Valle di Bazzano" codice 061500000000-4ER, con stato ecologico scarso ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto moderato e pertanto comporta un rischio ambientale che ha reso indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altre componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche (Allegato C della DGR n. 2067/2015):

- le pressioni più significative che interessano il corpo idrico sono: 1) Dilavamento dei terreni agricoli; 2) Alterazioni morfologiche;
- *le misure specifiche previste per garantire il mantenimento dello stato ambientale del corpo idrico sono: La verifica che al termine del periodo di prelievo, nel punto di derivazione, transiti nel corso d'acqua un deflusso minimo vitale tale da non compromettere l'habitat della fauna ittica;*

Ritenuto pertanto, che la derivazione richiesta può diventare compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate al presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- *la portata massima complessiva deve essere ridotta a **1,20 l/s**;*
- *la derivazione sotterranea il cui prelievo è assoggettato alla Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali essendo il pozzo di prelievo su "terrazzi idrologicamente connessi", potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione del corpo idrico superficiale non classificato "Rio Ramato" oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) medio annuale di 20 l/s per corpi idrici di collina/montagna come stabilito dalla delibera RER 1195/2016;*
- *deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale entro il 31 dicembre di ogni anno.*

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2019;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 90,00**;
- dei canoni di concessione per gli anni 2020-2024 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad **€ 61,40**;

Ritenuto che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 28/12/2015 per l'importo totale di € 250,00 (in riferimento al precedente procedimento B003A0127), possa essere ricompreso nel presente procedimento e che non necessiti di adeguamento, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del RR 41/01;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** a Caselli Alan in qualità di Legale Rappresentante della omonima ditta, C.F. CSLLNA82A01A944K, P.IVA 02206251205 con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio in via Sassuolo, 9, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee in comune di Valsamoggia (BO), loc. Monteveglio mediante un pozzo di proprietà della Sig.ra Borrelli Elena, nata a Monteveglio il 26/05/1933, a ciò consenziente, sul terreno identificato catastalmente al Foglio 25 mappale 445, per uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 283 del 14/01/2016, e relativo disciplinare contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- **il prelievo è stabilito** con portata massima complessiva di 1,20 l/s e volume complessivo di 500 mc/annui;
- la derivazione sotterranea il cui prelievo è assoggettato alla Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali essendo il pozzo di prelievo su "terrazzi idrologicamente connessi", potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione del corpo idrico superficiale non classificato "Rio Ramato", oggetto di prelievo, **transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) medio annuale di 20 l/s per corpi idrici di collina/montagna come stabilito dalla delibera RER 1195/2016;**
- deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- **la scadenza** della presente concessione **è fissata,** ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2024.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso

si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

- la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso "irriguo", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 12,28 per **l'anno 2020**, e in € 49,12 per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 61,40** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509;
 - 3) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
 - 4) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è già stata versata a garanzia della precedente concessione (in riferimento al procedimento BO03A0127);
 - 5) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a**

registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

- 6) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 7) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.
- 9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.